



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CLAUDIO ABBADO"

Via Fiume n. 32 – 20055 VIMODRONE (MI) - Segreteria Tel. n° 02/27401207 - 02/27409384

e-mail: miic8b000l@istruzione.it – miic8b000l@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 85017890154 - Codice Meccanografico MIIC8B000L

indirizzo web: www.icsclaudioabbado.edu.it - C.U.U.: UFAH6X

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(revisione documento a.s.2023/2024)

D.P.R. n. 249 del

ART. 3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e dalla loro condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 4 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007).

Parte II

DIRITTI E DOVERI

ART. 5 DIRITTI

Le studentesse e gli studenti hanno:

1. il diritto a una formazione culturale qualificata, che valorizzi e potenzi la loro identità e le loro capacità di apprendimento;
2. il diritto al rispetto e alla tutela della propria riservatezza e a un ambiente in cui si promuova la solidarietà;
3. il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
4. il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, che li renda consapevoli delle aspettative e dei risultati raggiunti;
5. il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della loro comunità di appartenenza;
6. il diritto di vivere in un ambiente salubre e sicuro;
7. il diritto di esporre le loro ragioni, prima di

arbitrarie;

h) comportamenti di disturbo del clima di lavoro della classe e che ne compromettano la regolare attività;

i) rifiuto non motivato di seguire le richieste e le indicazioni di docenti o altro personale della scuola connesse allo svolgimento delle attività didattiche e formative;

j) comportamenti che ostacolano la comunicazione Scuola/Famiglia, mancanza di puntualità reiterata nella riconsegna di documenti;

k) sottrazione di beni altrui;

l) uso dei telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica, durante l'orario scolastico, salvo indicazione del docente, in momenti e con modalità ben definiti.

ART. 8 VALUTAZIONE DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

1. La valutazione delle mancanze disciplinari e della loro gravità si effettua prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- rilevanza dell'obbligo violato;
- intenzionalità del comportamento;
- grado di impudenza o negligenza;
- entità del danno e del disservizio provocato;
- eventuali precedenti violazioni delle stesse norme;
- comportamento pregresso della studentessa o dello studente.

ART. 9 SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVI PROCEDIMENTI

Tutte le sanzioni, conseguenti ad una infrazione disciplinare, devono prevedere:

- l'annotazione sul Registro elettronico, laddove è esplicitato;
- una relazione scritta dal docente, con descrizione dei fatti accaduti a scuola, o nelle fasi di ingresso e uscita, o raccolte di testimonianze e/o rimostreanze di compagni e/o personale scolastico;
- il verbale del procedimento adottato (motivazioni, tempi, comunicazione all'alunno, informazione e coinvolgimento della famiglia, aspettative di tipo educativo).

In ogni sanzione disposta deve risultare chiara la motivazione che l'ha resa necessaria; i dati sensibili riportati devono essere quelli strettamente necessari alla descrizione dei fatti e alla motivazione della sanzione. Prima di dare avvio al procedimento, il Dirigente Scolastico, il coordinatore di classe o il coordinatore di plesso/ordine sentono gli alunni coinvolti e, nel caso, raccolgono le loro dichiarazioni scritte. Nel colloquio con gli alunni, saranno rilevati gli eventuali elementi di difesa, il riconoscimento della colpa e del danno, la disponibilità a porre rimedio. Gli elementi rilevati saranno indicati nella relazione descrittiva preparatoria dei procedimenti.

Sono individuate le seguenti sanzioni:

Ammonizioni

- ammonizione verbale, con annotazione

- restituzione del bene altrui sottratto e determinazione di altri provvedimenti in base alle circostanze e alla gravità;
- competenza del docente presente al fatto, che informa il Coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico; è eventualmente convocato il Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti e del Dirigente Scolastico, per decidere adeguati provvedimenti; nel caso di gravità, o recidiva, è convocato il Consiglio di classe con i Genitori rappresentanti.

Le sanzioni del presente articolo, escluse le ammonizioni, possono essere esplicitate nel giudizio del comportamento quadrimestrale immediatamente successivo alla data di irrogazione della sanzione.

Parte IV GARANZIE

ART. 10 TUTELA DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE

A tutela della studentessa e dello studente si afferma che:

- la responsabilità disciplinare è personale;
- ogni provvedimento disciplinare ha lo scopo di riportare alla correttezza i rapporti all'interno della comunità scolastica;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto scolastico;
- in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate;
- ogni sanzione è temporanea e deve tener conto della situazione personale della studentessa e dello studente, ai quali può essere offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica;
- i provvedimenti gravi sono sempre assunti a livello collegiale, mai da una singola persona;
- è istituita una Commissione di Garanzia, cui ricorrere in caso di impugnazione del provvedimento.

Parte V RICORSI

ART.11 IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del DPR n. 235/2007 è ammesso ricorso ai provvedimenti disciplinari;
2. il ricorso avverso la sanzione disciplinare può essere fatto dai genitori degli alunni, entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'apposita Commissione di Garanzia;
3. la Commissione di Garanzia di cui al comma 2 del presente articolo è costituita da:
 - Dirigente Scolastico;
 - Presidente del Consiglio d'Istituto;
 - un docente e un genitore indicati dal Consiglio di Istituto;
4. nel caso di 'conflitto di interessi', è prevista la sostituzione dei membri della Commissione di Garanzia con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto;
5. è valida la deliberazione presa con la presenza di almeno tre membri della Commissione e tra questi vi deve essere il Dirigente Scolastico;
6. le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti;
7. la medesima Commissione di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola, in merito all'applicazione del presente Regolamento;
8. la Commissione di Garanzia è nominata a ogni nuova costituzione del Consiglio di Istituto (tre anni).

Allegato

Sottrazione di beni altrui	restituzione del bene e azione educativa risarcitoria; comunicazione alla famiglia	docente presente al fatto, coordinatore di classe; D.S. e Consiglio di classe, con la componente Genitori, in caso di recidiva
----------------------------	---	---